

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 200/10[^]

Sio 10
20.01.2017
[Signature]

3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio regionale della Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 2781 del 20.01.2017

Classificazione..... 02 05

Al Presidente
Consiglio regionale della Calabria
Sede

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa del Consigliere regionale On. Michele Mirabello
recante

“Istituzione dei Comitati Consultivi di tutela dei cittadini (CCTC) sulla qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale”.

Relazione

La proposta di legge qui presentata, nasce dalla necessità di recuperare uno spazio di partecipazione diretta dove i cittadini possano essere parte attiva nella definizione della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nella tutela del diritto alla salute e nel monitoraggio del livello di qualità e di quantità dei servizi.

La costituzione dei Comitati dei Cittadini di tutela dei cittadini, rappresentano in questo quadro lo strumento di partecipazione diretta finalizzata a indurre un cambiamento nella concezione della programmazione sanitaria, non più finalizzata a calcoli ragionieristici e finanziari o di contrazione della qualità/quantità dei servizi ma di reale soddisfacimento dei bisogni di salute, di qualità dei servizi e di razionalizzazione degli interventi in rapporto a logiche di appropriatezza, efficacia, efficienza e trasparenza.

Si tratta in sostanza di dare concreta attuazione ai principi fissati dal decreto legislativo 502 del 1992 e s.m.i., in riferimento all'attribuzione al Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, della definizione e delle modalità di utilizzo e realizzazione degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie in capo ai diversi SSR.

Tali standard non possono difatti essere pratiche autocertificatorie delle stesse Aziende, ma devono trovare coinvolti i cittadini come parte terminale del Servizio Sanitario.

In finalità di ciò vanno istituiti i Comitati Consultivi partecipativi della tutela dei Cittadini (di livello

[Handwritten signature]

Regionale, Aziendale Ospedaliero e Aziendale Provinciale) con il compito di verificare la corrispondenza tra servizi e prestazioni erogate, fabbisogno di salute dei cittadini e a standard di riferimento di qualità, di costo e di modalità di erogazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione dei Comitati Consultivi di tutela dei cittadini (CCTC) sulla qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.

Articolato


Art. 1

Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino

1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dalla legge 502/ 1992 e s.m.i., dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla Giunta Regionale rivolte agli organi Regionali, delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere della Regione.
2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini ed in particolare, delle organizzazioni del volontariato e delle Associazioni per la tutela dei diritti dei cittadini sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le Associazioni riconosciute ai fini della programmazione degli interventi e della verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.
4. La Regione, le ASP e le AO garantiscono lo svolgimento delle funzioni dei Comitati, fornendo sedi logistiche per le attività e risorse umane senza oneri di spesa aggiuntivi per il personale impegnato.

Art. 2

Costituzione dei Comitati di tutela dei cittadini

1. La Regione, le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende ospedaliere favoriscono l'azione delle organizzazioni di cui all'articolo 1 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti.
 2. A tal fine tra gli organi di gestione delle Aziende e le organizzazioni interessate vengono concordati specifici Protocolli operativi.
 3. I livelli di riferimento sanitario (Regione, ASP e AO) informano i Comitati (CCTC) sulle iniziative che intendono intraprendere per il miglioramento dei servizi mettendo a disposizione ogni atto necessario ad approfondire la conoscenza della programmazione regionale e territoriale.
 4. E' fatto obbligo ai Comitati di rendicontare con relazione annua l'attività svolta e di presentare apposita relazione alla Direzione sanitaria di riferimento.
 5. Entro 12 (dodici) mesi dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri HUB, nonché nelle Aziende sanitarie Provinciali ed a livello Regionale, i Comitati consultivi di tutela dei cittadini (CCTC) e degli utenti per il controllo di qualità di servizi e prestazioni.
 6. Tali Comitati (CCTC) devono prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di
- 

volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte agli appositi Registri regionali, la partecipazione di membri designati dall'Azienda ospedaliera e/o dall'Azienda Sanitaria provinciale, scelti fra il personale medico e infermieristico, nonché, l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa.

7. Per l'assetto dell'attuale Sistema Sanitario Regionale è prevista la costituzione di n. 9 Comitati (CCTC):

- n. 5 Comitati Provinciali (CCPTC), (CS, KR, CZ, V.V., R.C.)
- n. 3 Comitati delle Aziende Ospedaliere (CCOTC)
- n. 1 Comitato Regionale (CCRTC)

Art. 3

Comitato Consultivo Regionale di tutela dei cittadini (CCRTC)

1. Presso il Dipartimento della Salute, è istituito il Comitato Consultivo Regionale per la qualità dei servizi sanitari e delle prestazioni.

2. Il Comitato Regionale ha i compiti di cui al seguente art. 4 e svolge funzioni di raccordo e collegamento tra i Comitati di livello aziendale e ospedaliero.

3. Il Comitato Consultivo regionale di tutela dei cittadini è composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, da rappresentanti del SSR, da un rappresentante delle sanità privata accreditata, da un referente dell'Assessore regionale alla sanità, da un referente dell'assessore regionale ai Servizi Sociali, dal referente regionale per la Carta dei Servizi.

4. I componenti il Comitato svolgono la loro attività a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

I Compiti dei Comitati Consultivi di partecipazione dei cittadini (CCPC)

1) I Comitati hanno il compito di svolgere un ruolo consultivo e partecipativo sui seguenti compiti:

- a) valutare la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, monitorando le prestazioni, le tariffe e le modalità di accesso dei cittadini in rapporto all'esigibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza ed al fabbisogno epidemiologico regionale di genere e generazionale;
- b) partecipare ad attività di indagine sulla soddisfazione e definizione dei bisogni di salute dei cittadini;
- c) vigilare sulle liste d'attesa e gli screening di prevenzione;
- d) segnalare disservizi e perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi e di qualità specie in riferimento ai percorsi d'accesso ai servizi;
- e) promuovere l'umanizzazione dei servizi e l'utilizzo di indicatori di qualità in rapporto a standard definiti a livello nazionale e regionale, sentiti gli organismi di partecipazione dell'utenza;
- f) promuovere l'aggiornamento della Carta dei Servizi ed il mantenimento degli impegni assunti verso i cittadini.
- g) esaminare documenti, normative in materia sanitaria ed esprime pareri;

- h) svolgere attività consultiva nei confronti dell'Azienda sanitaria in merito alla programmazione per la trasparenza e l'integrità;
- i) promuovere lavori di gruppo ed il confronto con esperti;
- j) sviluppare attività formativa ed informativa interna e verso i cittadini;
- k) vigilare sull'osservanza del comma 4 dell'art. 14 del Dlgs 502/92 e s.m.i. circa la convocazione della Conferenza dei servizi da svolgersi almeno una volta l'anno;
- l) redigere un rapporto semestrale dell'attività svolta e sulle verifiche effettuate;
- m) riesaminare i reclami pervenuti dai cittadini per tramite degli URP;
- n) eleggere con proprio Regolamento il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato.

Art. 5
Regolamento dei Comitati

Entro 120 giorni dalla pubblicazione e dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta Regionale, sentite le Associazioni di Volontariato e dei Consumatori e degli Utenti maggiormente rappresentative facenti parte del CNCU (Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti) e iscritte ai rispettivi Albi/Registri regionali, provvederà ad approvare un Regolamento di funzionamento dei Comitati, alla selezione e nomina dei componenti dei Comitati dei cittadini in base ad apposito criterio di selezione e di valutazione del curriculum vitae presentati.

I componenti dei Comitati restano in carica 3 anni, non devono avere incarichi politici-amministrativi e sono obbligati alla riservatezza dei dati.

Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale..

Art. 7
Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC della Regione.



Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo “ Istituzione dei Comitati Consultivi di tutela dei cittadini (CCTC) sulla qualità dei servizi e delle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale”.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “ annuale, P “ Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	//	//	//	

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Per come indicato nell’ art. 6 “Clausola di invarianza finanziaria” l’applicazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico del bilancio della regione Calabria.

Per come indicato nell’art. 1 comma 4 “La Regione, le ASP e le AO garantiscono lo svolgimento delle funzioni dei Comitati, fornendo sedi logistiche per le attività e risorse umane senza oneri di spesa aggiuntivi per il personale impegnato”

Mentre per come si evince dall’art.3 comma 4 i componenti il Comitato svolgono la loro attività a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e/ Capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l’utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente (8.1.01.01.) di parte capitale (8.1.01.02);
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 201....	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//